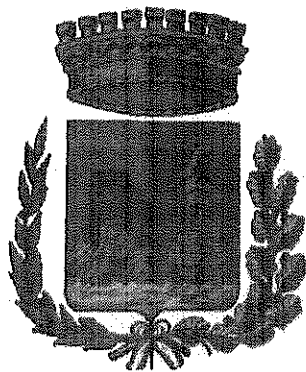




COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE***



Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. ____ del ____

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Finalità del regolamento

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 – Soggetti

Art. 7 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

Art. 10 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Obblighi degli operatori

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 14 – Diritti dell'interessato

Art. 15 – Sicurezza dei dati

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

Art. 19 – Comunicazione dei dati

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela Amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

Art. 22 – Pubblicità del regolamento

Art. 23 – Disposizioni finali

Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento (AGGIORNATO)

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Scaletta Zanclea, gestito ed utilizzato dal Servizio di Polizia Municipale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice Privacy" modificato dal D.lgs. 101/2018) e dai successivi atti e provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 – Definizioni (AGGIORNATO)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- **"Dato personale"**: Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **"Trattamento"**: Qualsiasi operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione o la distruzione.
- **"Titolare del trattamento"**: Il Comune di Scaletta Zanclea, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
- **"Responsabile del trattamento (interno)"**: La persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali, come individuato nell'Art. 6.
- **"Responsabile (esterno) del trattamento"**: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del Titolare (es. ditta di manutenzione dell'impianto), sulla base di un apposito contratto.
- **"Incaricati" / "Persone autorizzate al trattamento"**: Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
- **"Interessato"**: La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
- **"Banca di dati"**: Complesso di dati personali formato presso la sala di controllo e trattato mediante riprese video.

Art. 3 – Finalità del regolamento

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo ed i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento nei casi in cui le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato soltanto in caso di necessità.

Art.4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza (AGGIORNATO)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede del Comando Polizia Municipale.

2. Le finalità dell'impianto di videosorveglianza, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal comune di Scaletta Zanclea, sono:

- a. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- b. controllare determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
- c. monitorare il traffico per consentire l'immediata adozione di contromisure;
- d. costituire uno strumento operativo ausiliario di protezione civile sul territorio urbano;
- e. garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti la sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai comuni in particolare;
- f. acquisire prove e contribuire alla scoperta ed all'eventuale ricostruzione della dinamica di reati compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- g. rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.
- h. tutelare e proteggere la proprietà.

3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita di consenso degli interessati. Il trattamento è infatti lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, conformemente all'Art. 6, comma 1, lettera e) del GDPR.

Art.5 – Notificazione preventiva al Garante (AGGIORNATO)

1. La notificazione preventiva al Garante non è più un adempimento generale previsto dal GDPR. Tuttavia, il Titolare deve effettuare una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) qualora il trattamento dei dati personali, specialmente se fa uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La videosorveglianza su larga scala, come quella comunale, rientra tipicamente nei trattamenti per i quali la DPIA è richiesta.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 – Soggetti (AGGIORNATO)

1. Il Titolare del trattamento, tenendo conto dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR (principio di *accountability* o responsabilizzazione).
2. Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale in servizio ovvero altra persona nominata dal Sindaco. Lo stesso Comandante ha facoltà di delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli soltanto previo assenso scritto del Sindaco.
3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del trattamento, nominati dal Responsabile, di concerto con il Titolare, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile e/o del Titolare.
7. La visione delle immagini e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentite solamente al Responsabile del Trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione dell'impianto.
9. Il Responsabile del trattamento custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa, delle chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'impianto ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del C.p.p.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di un anno.

Art. 10 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali (AGGIORNATO)

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - **conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto (principio di limitazione della conservazione ai sensi del GDPR), e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per l'accertamento di illeciti, indagini giudiziarie o di Polizia;**
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 4 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Art. 11- Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 ed alle limitazioni riportate nel presente regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12- Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 13- Informazioni rese al momento della raccolta (AGGIORNATO)

1. Il Comune di Scaletta Zanclea, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica (informativa breve) su cui devono essere riportate le informazioni chiave previste dagli Artt. 12 e 13 del GDPR, tra cui l'identità e i dati di contatto del Titolare, le finalità del trattamento, l'esistenza dei diritti dell'interessato e il rinvio all'informativa estesa (consultabile sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici della Polizia Municipale).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Scaletta Zanclea si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento, gli incrementi dimensionali del sistema e l'eventuale successiva cessazione.

Art. 14- Diritti dell'interessato (AGGIORNATO)

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15 e seguenti del GDPR (es. diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione e di reclamo).
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 2-undecies (già Art. 58, comma 2) del D.lgs. 196/2003 (come modificato) per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale (AGGIORNATO)

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, in particolare in merito al diritto di proporre reclamo ai sensi dell'Art. 77 del GDPR e al ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'Art. 79 del GDPR, si rinvia integralmente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, come modificato.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO V – MODIFICHE, DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione o estrarre copia in qualsiasi momento ed è pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Scaletta Zanclea.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.